

**PRINCIPALI NOVITA' CONTENUTE NEL DPCM 12 dicembre 2013 recante
"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014".**

SEZIONE ANAGRAFICA

Nella Sezione Anagrafica sono stati inseriti, rispettivamente:

1. nella scheda Autorizzazioni:

- l'obbligo, **da parte dei gestori di discariche**, di inserire la capacità residua annua al 31/12 (suddivisa tra rifiuti pericolosi, non pericolosi ed inerti);
- l'obbligo, **da parte degli impianti di incenerimento e coincenerimento**, di riportare la capacità autorizzata in tonnellate (anch'essa suddivisa tra rifiuti pericolosi e non pericolosi)

2. nella scheda Comunicazione Rifiuti:

- è stato ripristinato l'obbligo di indicare lo stato fisico del rifiuto, anche su richiesta dell'Associazione che aveva segnalato che il solo codice CER non forniva tutte le indicazioni sul rifiuto bensì solo la sua origine.

COMUNICAZIONE RIFIUTI

Relativamente a tale sezione segnaliamo che:

- è stata accolta anche la nostra richiesta di apportare una modifica al titolo della scheda che in precedenza portava erroneamente la denominazione di "Comunicazione Rifiuti Speciali" anziché, correttamente, come quest'anno, "Comunicazione Rifiuti" in quanto la stessa sezione riguarda anche la denuncia dei rifiuti urbani e assimilati;
- è stata inserita una nuova scheda (SCHEDA MAT) relativa ai "Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/06".

Essa deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero dei rifiuti, e si è resa necessaria per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dalla Decisione Ue 753/2011 a carico dei diversi Stati membri.

La scheda serve per comunicare le quantità di "end of waste" e/o materiali e prodotti secondari (ai sensi dell'art. 184-ter Dlgs. 152/06), prodotte nell'anno di riferimento. Sono compresi (ove rispondano a tale definizione) i materiali e prodotti di cui al Dm 5 febbraio 1998, Dm 12 giugno 2002, n. 161 e Dm 17 novembre 2005, n. 169. Non essendo rifiuti, questi materiali precedentemente non venivano dichiarati, ma ora il loro inserimento nel MUD risulta indispensabile per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art.11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

Tra i flussi di materiali secondari previsti, sono riportati anche il CSS-combustibile di cui al Dm 14 febbraio 2013, n. 22, e gli aggregati riciclati di cui alla norma UNI 10006:2013. Quest'ultima informazione servirà nello specifico a chiarire, nell'ambito dei quantitativi gestiti di rifiuti da costruzione e demolizione, quanti di questi materiali vengano impiegati effettivamente per la produzione di "aggregati" e quanti invece vengano destinati ad altre operazioni di recupero e/o smaltimento (quali la colmatazione, la formazione di rilevati e sottofondi stradali, ecc.).

N.B.: in questa scheda andranno dichiarati solo i materiali secondari che derivano dal recupero dei rifiuti non rientranti nel campo di applicazione delle normative speciali relative a: veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003), imballaggi (titolo II D.Lgs. 152/06) e RAEE (D.Lgs. 151/2005). Per i materiali secondari rientranti nel campo di applicazione di queste specifiche normative

andranno invece compilati, da parte dei soggetti obbligati, i campi relativi ai materiali secondari presenti nelle singole comunicazioni relative, appunto, a veicoli fuori uso, imballaggi e RAEE.

IMBALLAGGI

Un'ulteriore novità riguarda la Comunicazione relativa agli imballaggi che è stata suddivisa nelle due sezioni Consorzi e Gestori rifiuti di imballaggio.

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

Le principali novità relative alla Comunicazione veicoli fuori uso riguardano:

SCHEDA AUT

- l'inserimento dei codici CER 16 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti) e 16 06 01* (batterie al piombo) all'interno della Sezione "Rifiuto ricevuto da terzi" e del codice CER 16 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti) nella Sezione "Rifiuto prodotto nell'unità locale";
- l'indicazione dei materiali secondari ai sensi dell'art. 184 ter, D.Lgs. 152/2006 in particolare quantità di rottami metallici, rottami di vetro, rottami di rame, plastica, gomma e altro, prodotti nell'anno di riferimento secondo i criteri individuati dai regolamenti End of Waste (rottami metallici, vetro e rame) e dai decreti ministeriali DM 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 269

SCHEDA ROT

- l'inserimento dei codici CER 16 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti) sia nella Sezione "Rifiuto ricevuto da terzi" che nella Sezione "Rifiuto prodotto nell'unità locale";
- l'indicazione dei materiali secondari ai sensi dell'art. 184 ter, D.Lgs. 152/2006

SCHEDA FRA

- l'inserimento dei codici CER 16 01 99 (rifiuti non specificati altrimenti) sia nella Sezione "Rifiuto ricevuto da terzi" che nella Sezione "Rifiuto prodotto nell'unità locale";
- l'eliminazione della sezione relativa alla quantità di proler prodotto, sostituita con l'indicazione dei materiali secondari ai sensi dell'art. 184 ter, D.Lgs. 152/2006, analogamente alle schede AUT e ROT.

MODULO MG-VEIC

Tra le operazioni di recupero è stata eliminata la casella relativa all'indicazione della "Preparazione per il riutilizzo" in quanto effettivamente corrispondente alla quantità a reimpiego indicata nella sezione riepilogo attività della "scheda AUT".

COMUNICAZIONE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

L'unica novità introdotta in tale Sezione interessa la scheda che devono compilare le aziende che svolgono le operazioni di trattamento, Scheda TRA RAEE. Sono stati infatti inseriti due nuovi box:

- **Riepilogo attività** in cui vanno riportate, in modo cumulativo, le quantità inviate a smaltimento, quelle a recupero di materia, quelle a recupero di energia e i RAEE riutilizzati come apparecchiatura intera;
- **Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006** in cui vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottami di vetro, rottami di rame, plastica, gomma e altro, prodotti nell'anno di riferimento secondo i criteri individuati dai regolamenti End of Waste (rottami metallici, vetro e rame) e dal DM 5 febbraio 1998 che regola la definizione delle Materie Prime Seconde.